GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — SABATO 14 GIUGNO — NUM. 142

AVVISO

Dalla tipografia del Penitenziario di Regina Cœli in Roma si è pubblicato il CALENDARIO GENERALE DEL REGNO *per l'anno 1884.*

Il volume consta di pagine 1020, di cui 252 per l'indice alfabetico rigoroso dei funzionari che vi sono compresi, ed è fregiato del ritratto di Sua Maestà la Regina, eseguito da valente artista in bulino su rame.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto delli 16 marzo 1884:

A cavaliere:

Franzosini Giuseppe, presidente della Commissione mandamentale delle imposte dirette di Intra.
Zumaglini Calisto, id. id. id. di Candelo.
Boidi Nicola, id. id. id. di Castellazzo Bormida.
Maggi avv. Giovanni, già vicepresidente della Commissione comunale id. di Milano.
Pirofalo Carmine, già presidente della Commissione consorziale id. id. di Camporgna.
Alessandrini Emidio, membro della Commissione provinciale id. id. di Ascoli.
Pagano Vincenzo, id. id. id. id. id. di Caserta.
Verna ing. Andrea, id. id. id. id. id. id.
Minucci dottor Pacifico, id. id. id. id. id. di Macerata.
Mignardi Alessandro, id. id. id. id. id. id.
Galimberti Salvatore, id. id. comunale id. id. Roma.
Serny Emilio, id. id. id. id. id. id.
Adorni avv. Antonio, id. id. id. id. id. di Felizzano.
Scalas Raffaele, id. id. id. id. id. di Gesico (Cagliari).
Minazio Ignazio, commissario id. id. id. id. di Vercelli.
De Angeli Ernesto, gerente e direttore della Stamperia di stoffe alla Maddalena, Milano.
Barge Carlo, industriale a Torino.
Mondini rag. Ettore, professore di computisteria nel Regio Istituto tecnico di Como.
Delitala-Sanna avv. Luigi, presidente della Commissione mandamentale delle imposte dirette di Orzieri.

Con decreto delli 20 marzo 1884:

Darù Giuseppe, magazziniere di vendita di generi di privativa.
Calderini Camillo, magazziniere di vendita di generi di privativa.
Colvara Benedetto, ispettore di 2ª classe delle guardie doganali.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto delli 30 marzo 1884:

A commendatore:

Cigliutti prof. dott. cav. Valentino, preside del R. Liceo-Ginnasio E. Q. Visconti in Roma.

Brunialti dott. cav. Attilio, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Torino.
Lanusol avv. cav. Vincenzo, Regio delegato scolastico in Albenga.

A cavaliere:

Miaglia Ferdinando, letterato in Roma.
Marini Pier Francesco, benemerito dell'Istruzione popolare in Roma.
D'Atri Francesco, di Roma.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2354** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal primo gennaio 1885, il comune di Castagneto, in provincia di Torino, è distaccato dal mandamento di Casalborgone, ed unito al mandamento di Chivasso per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

Art. 2. Il Governo del Re farà, con decreto Reale, quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
N. FERRACCIÙ.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2355** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita una sede di Pretura nel comune di Villarosa, il quale cessa di far parte del mandamento di Calascibetta.

Art. 2. Con decreto Reale sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
N. FERRACCIÙ.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2326** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il Regolamento per l'istruzione industriale e professionale approvato col Reale decreto del 18 ottobre 1865;

Visti i decreti Reali 17 ottobre 1860 e 30 gennaio 1873 sull'ordinamento degli studi tecnici per la marina mercantile;

Sentito il parere della Giunta centrale per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, nelle Scuole nautiche e nelle speciali saranno dati in conformità all'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1884.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

REGOLAMENTO *per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, nelle Scuole nautiche e nelle speciali.*

Art. 1. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, nelle Scuole nautiche e nelle speciali si danno in due sessioni annuali, l'una estiva e l'altra autunnale.

Gli Istituti presso i quali hanno luogo gli esami e il giorno dell'apertura delle sessioni sono determinati, anno per anno, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. L'esame consta di prove scritte, orali e grafiche, determinate, anno per anno, con decreto Ministeriale.

Art. 3. Una Commissione esaminatrice per ciascun Istituto pronunzia il suo giudizio su tutte le prove a cui si sottopongono i candidati alla licenza.

La Commissione si ripartisce in tante Sottocommissioni quante sono le sezioni d'insegnamento nelle quali si hanno candidati iscritti per l'esame di licenza.

Art. 4. Fanno parte delle Sottocommissioni il preside dell'Istituto, un membro della Giunta di vigilanza designato da questa e quattro professori dell'Istituto. Questi sono scelti dal preside, d'accordo con la Giunta di vigilanza, e, in caso di disaccordo, dal Ministro, tra coloro che insegnano le materie su cui versa l'esame di licenza per ciascuna sezione, supplendo al difetto con professori di materie affini. La presidenza è tenuta da un commissario nominato dal Ministro.

Negli Istituti non governativi, dichiarati sede di esame, il Ministro può nominare direttamente i membri delle Sottocommissioni che negli Istituti governativi sono scelti dal preside.

Art. 5. Il Ministro può nominare, in ciascun Istituto, più di un commissario agli esami di licenza.

Art. 6. Il commissario deve assistere agli esami scritti, orali e grafici. Qualora per legittimo impedimento egli sia costretto di assentarsene per qualche tempo, viene sostituito dal delegato della Giunta di vigilanza, e, in assenza di questo, dal preside dell'Istituto.

Due Sottocommissioni possono sedere contemporaneamente quando sia nominato presso l'Istituto più di un commissario.

In questo caso, per compiere il numero dei membri di ciascuna Sottocommissione, la Giunta di vigilanza delega a rappresentarla un altro dei propri membri, ed il preside sceglie uno dei professori che per ragione della disciplina che egli insegna non entrerebbe a far parte di quella Sottocommissione.

Art. 7. Il giudizio delle Commissioni esaminatrici è definitivo. Il Ministro, accertata la regolarità delle operazioni degli esami, rilascia ai candidati che ottennero l'approvazione un diploma professionale o un certificato di licenza, secondo la sezione d'insegnamento nella quale essi sostennero l'esame.

Art. 8. I Commissari, oltre alla spesa del viaggio e alle propine, hanno diritto ad un'indennità di dimora di lire 15 al giorno, durante l'esercizio delle loro funzioni.

Nessuna indennità spetta al Commissario che dimora nella città ove ha sede l'Istituto presso il quale fu delegato. Esso ha diritto soltanto alle propine.

La spesa pei Commissari negli Istituti governativi è a carico dello Stato, negli Istituti non governativi è a carico degli Enti morali che li mantengono.

Art. 9. Una Giunta centrale, nominata anno per anno con decreto Reale sopra proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, compila i temi di quelle prove scritte alle quali debbono essere sottoposti i candidati alla licenza, e rivede i giudizi emessi su ciascun componimento dalle Commissioni locali.

La Giunta centrale presenterà una relazione intorno ai risultamenti degli esami di licenza, ed al merito comparativo dei singoli Istituti.

Art. 10. Agli Istituti non governativi la facoltà di tenere sede di esami di licenza con effetti legali è concessa soltanto per i propri alunni con decreto Ministeriale, udito il parere della Giunta centrale.

Art. 11. Le prove supplementari per gli alunni degli Istituti non governativi cui fu negata la sede d'esame, e per quelli che studiarono sotto la direzione paterna saranno stabilite con speciale decreto Ministeriale.

Art. 12. Gli alunni degli Istituti governativi hanno facoltà di presentarsi agli esami di licenza presso quell'Istituto governativo che loro piaccia, purchè esso abbia la sezione di studi nella quale sono iscritti. Gli alunni degli Istituti provinciali, comunali e privati, dichiarati sede di esame, devono iscriversi nell'Istituto in cui hanno compiuto l'ultimo anno di corso.

Coloro che furono istruiti in Istituti non dichiarati sede d'esame, o che studiarono sotto la direzione paterna, devono iscriversi per la licenza in un Istituto governativo.

Art. 13. I candidati alla licenza sono tenuti ad iscriversi entro il termine che sarà stabilito anno per anno con Decreto Ministeriale, presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto nel quale debbono o vogliono sostenere l'esame.

Non è concessa dopo questo termine alcuna iscrizione, salvo provato impedimento, da giudicarsi dalla Giunta di vigilanza, la quale della concessione fatta darà tosto notizia al Ministero.

Alla domanda di iscrizione i giovani provenienti da Istituti non dichiarati sede d'esame e quelli che studiarono privatamente sotto la direzione paterna, uniranno la fede di nascita, la quietanza del pagamento della tassa e una breve narrazione degli studi da loro compiuti.

Gli alunni degli Istituti governativi e dei provinciali, comunali e privati a cui fu concessa la sede d'esame, uniranno alla domanda la sola quietanza della tassa di licenza, quando intendano sostenere gli esami nell'Istituto nel quale compirono i corsi di studio. Quando si vadano ad iscrivere altrove, debbono alla domanda annettere gli attestati di promozione di tutti gli anni di corso, con la fede di nascita e un certificato di buona condotta rilasciato dal preside dell'Istituto nel quale essi fecero l'ultimo anno di studio.

Chiusa l'iscrizione, i presidi spediranno al Ministero l'elenco dei candidati distinti secondo la provenienza loro e le sezioni nelle quali essi intendono dare l'esame.

Art. 14. La tassa di licenza, di lire 75, spetta allo Stato e deve essere pagata al ricevitore del Demanio. Essa verrà restituita a coloro che per insufficienza di titoli non siano ammessi all'esame, ed a coloro che lo interrompano dopo la prima prova scritta.

Il terzo delle tasse di licenza costituisce il fondo per le propine ai componenti la Commissione esaminatrice, in conformità alle disposizioni del Regio decreto del 3 ottobre 1866, n. 3256.

La tassa di licenza per gli alunni della sezione fisico-matematica degli Istituti non governativi, spetta agli Enti morali che sostengono le spese di mantenimento degli Istituti medesimi.

Il Ministro può dispensare dal pagamento della tassa i candidati di ristretta fortuna e segnalati per ingegno e diligenza. La domanda di dispensa, coi documenti che la raccomandano, dev'essere inviata al Ministero dalla Giunta di vigilanza col proprio avviso, almeno 15 giorni prima dell'apertura della sessione d'esami.

La ristretta fortuna si prova con un certificato del sindaco del comune dove dimora la famiglia del candidato. L'ingegno e la diligenza si provano col certificato degli esami di promozione, dal quale risulti che il candidato ha ottenuto una media complessiva di otto decimi, e non meno di sette decimi in ciascuna prova.

Al beneficio della dispensa possono aspirare soltanto gli alunni regolari degli Istituti governativi e pareggiati.

Art. 15. Coloro i quali, essendo forniti di un certificato di licenza o di un diploma professionale, aspirano ad ottenerne un secondo, sono dispensati dalle prove su quelle materie di esami nelle quali riportarono già l'approvazione ma dovranno pagare la tassa di licenza.

I giovani già muniti del diploma di perito agrimensore, i quali aspirino alla licenza di perito agronomo, saranno ammessi agli esami complementari, purchè provino di avere studiato le materie speciali alla sezione di agronomia presso un Istituto governativo o pareggiato, ovvero presentino attestati di studi equipollenti fatti presso altra Scuola agraria governativa.

I giovani che, avendo compiuti i loro studi sotto la direzione paterna o in una Scuola privata, aspirino al diploma di perito agronomo, oltre i documenti prescritti per l'ammissione agli esami di licenza dall'articolo 13, dovranno presentare un certificato di aver fatti, almeno per un anno, studi pratici di agraria in un Istituto o in una Scuola governativa di agricoltura.

Art. 16. I temi per le prove scritte, dati dalla Giunta centrale, saranno, a cura del Ministero, spediti sotto suggello ai presidenti delle Giunte di vigilanza, affinchè sieno consegnati ai commissari.

Le prove scritte hanno principio, per tutti gli Istituti indistintamente, nelle ore e nei giorni stabiliti da apposito decreto. All'ora fissata si fa la chiama dei candidati, e quelli, che vi manchino, non saranno più ammessi alla prova.

Il commissario dissuggella il piego contenente i temi alla presenza della Commissione esaminatrice e dei candidati, e fa la distribuzione dei singoli fogli senza darne lettura.

Nel processo verbale si deve far cenno dell'integrità dei suggelli e del numero dei candidati intervenuti.

Questo processo verbale viene sottoscritto dal commissario e da tutti gli altri membri presenti della Commissione di esame, ed è inviato giorno per giorno al Ministero.

Art. 17. I candidati nella sala degli esami devono essere disposti in modo che non possano comunicare fra loro, e vigilati continuamente dal commissario e da un membro della Commissione esaminatrice.

Se vi sono più sale d'esame, in ognuna di esse assiste un membro della Commissione, ed il commissario vigila su tutte.

I candidati non possono portare seco se non gli strumenti per disegnare. I dizionari e le tavole logaritmiche sono forniti dall'Istituto, il quale pure provvede la carta per scrivere e per disegnare, munita del bollo dell'Istituto. È proibito di servirsi di altra carta così nel comporre il lavoro come nel trascriverlo in bella copia.

Chiunque contravvenga a queste disposizioni sarà allontanato dall'aula e il suo lavoro sarà annullato.

Saranno pure annullati quei lavori che in tutto o in parte daranno segno manifesto di essere stati copiati l'uno dall'altro, o fatti coll'aiuto di qualche libro o scritto.

Il candidato, che commetta atti d'insubordinazione e di indisciplina, sarà espulso dall'aula e non potrà continuare l'esame.

Art. 18. Il candidato scriverà, in capo al foglio, parte del tema preso a trattare, ed in calce, dopo l'indicazione dello Istituto presso cui è iscritto e della sezione nella quale dà l'esame, apporrà il proprio nome e cognome con la sua qualità di alunno *interno* o *esterno*.

Il commissario controfirma il lavoro, e nota l'ora in cui gli è presentato. Trascorso il tempo concesso alla trattazione del tema, il commissario ritira i componimenti di tutti i candidati quantunque incompleti.

Art. 19. Alla Commissione esaminatrice è affidata la compilazione dei quesiti per tutte le prove orali, e dei temi per le prove grafiche.

Questi temi e quesiti sono tratti dai programmi ufficiali d'insegnamento per ciascuna sezione.

Ogni quesito deve contenere almeno due domande intorno a diverse parti del rispettivo programma, e ne viene estratto a sorte uno per ogni singola materia e per ciascun candidato. La durata delle prove orali è di quindici minuti per ciascuna materia; può essere maggiore quando alle prove orali vadano uniti esercizi pratici.

Nella revisione degli scritti la Commissione segnerà chiaramente gli errori commessi dai candidati così per la parte scientifica come per la grammaticale e letteraria. Noterà poi sul dosso del foglio il voto assegnato a ciascun componimento, con i motivi che lo ebbero determinato. *Il professore della materia vi apporrà la propria firma.*

Nel caso che il voto proposto dal professore della materia sia modificato dalla Commissione esaminatrice, sul lavoro del candidato saranno segnati i due voti, quello cioè proposto dal professore, e l'altro definitivo assegnato dalla Commissione.

Art. 20. Il voto su ciascuna prova è espresso con punti dall'uno al dieci, senza frazione di numero.

È idoneo il candidato che ha ottenuto almeno sei punti in ciascuna materia.

Nelle materie in cui l'esame è ad un tempo scritto e orale si computano i punti ottenuti nelle due prove, e se ne forma la media. Per essere dichiarato idoneo il candidato deve avere ottenuto, in una delle due prove, non meno di cinque punti, ed in tutte due insieme non meno di dodici; eccezione fatta per le lettere italiane e le matematiche nella sezione fisico-matematica, per le lettere italiane e la computisteria e ragioneria nella sezione di commercio e ragioneria, per la geometria pratica nella sezione di agrimensura, per l'agraria nella sezione di agronomia; per le quali materie, nella prova scritta, sono necessari non meno di sei punti.

Art. 21. La votazione è palese. Ciascuno dei componenti la Commissione, per la materia in cui esamina, propone il numero dei punti da assegnarsi al candidato in ciascuna prova. Questa proposta è discussa e messa ai voti. In caso di parità prevale il voto del commissario.

Se la proposta non è approvata si fa una nuova votazione, nella quale ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti. La media dei punti raccolti costituisce la classificazione del candidato.

Appena un candidato ha compiuto l'esame in una determinata materia il voto è notato dal commissario non solo in numeri, ma anche in tutte lettere, sopra gli stati delle classificazioni spediti dal Ministero.

Questi stati sono poi firmati da tutti i componenti la Commissione, e debbono essere inviati al Ministero appena chiusa la sessione, insieme con gli scritti dei candidati e con una copia del processo verbale degli esami, la quale deve essere redatta e firmata dal commissario e dagli altri componenti la Commissione.

Non sono ammesse cancellature o correzioni negli stati di esame; ma quando se ne rendesse assolutamente necessaria qualcuna, ne sarà fatto cenno nella colonna delle *Osservazioni* e nel processo verbale degli esami.

Art. 22. Il candidato che nell'esame di licenza è rimasto deficiente, godrà dei benefizi concessi dal Regio decreto 30 gennaio 1881, annesso alla circolare n. 620 del 5 febbraio detto anno.

Nelle materie in cui è richiesta una doppia prova, l'una per iscritto e l'altra orale, la riparazione comprende la sola prova fallita.

Il candidato, che nel secondo esame di riparazione abbia fallito anche in una sola prova, se vuol conseguire la licenza, dovrà ripetere l'intero esame generale, non prima però della sessione estiva prossima, e dovrà pagare la tassa prescritta.

Qualora un candidato si ritiri dall'esame per comprovata forza maggiore, dopo avere compiuto in modo lodevole la metà almeno delle prove prescritte, potrà essere ammesso a compire l'esame nella seguente sessione.

Per applicare a' singoli casi le disposizioni contenute nel 4º comma del presente articolo è riservato il giudizio al Ministero.

Art. 23. Per gli esami di licenza negli Istituti e nelle Scuole di nautica debbono osservarsi ancora le seguenti disposizioni:

1. Gli Istituti e le Scuole presso i quali si danno gli esami di licenza sono designati, anno per anno, d'accordo tra il Ministero di Pubblica Istruzione e quello di Marina.

2. Alla domanda di iscrizione all'esame, gli aspiranti ai gradi della marina mercantile che appartengono alla gente di mare, oltre i documenti indicati all'articolo 13 del presente regolamento, dovranno unire il libretto di matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto.

3. Le materie dell'esame di licenza sono determinate da speciale decreto.

4. Le Sottocommissioni esaminatrici per gli aspiranti al grado di capitano si compongono nella forma stessa che è determinata dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento, salvo che per la sezione dei capitani di gran cabotaggio, faranno parte della Commissione esaminatrice due insegnanti.

5. Per gli aspiranti al grado di costruttore navale di prima classe e di macchinista in primo, le Commissioni miste, istituite dal Regio decreto 30 gennaio 1873, si compongono di due professori dell'Istituto presso il quale ha luogo l'esame, di due delegati del Ministero della Marina e del commissario nominato d'accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione e quello della Marina; per gli aspiranti al grado di costruttore navale di seconda classe e di macchinista in secondo, di un professore dell'Istituto, di un delegato del Ministero della Marina e del commissario.

6. Agli aspiranti al grado di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio, che sostennero con approvazione l'esame, sarà rilasciato uno speciale certificato di licenza, il quale li abiliti a presentarsi all'esame pratico per conseguire la patente di grado nella marina mercantile.

7. La tassa per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile è quella stabilita dalla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato J.

Per gli aspiranti al grado di capitano la detta tassa sarà pagata metà prima di dare l'esame teorico, e metà prima di presentarsi all'esame pratico.

8. Gli aspiranti ai gradi di capitano e di macchinista nella marina mercantile hanno facoltà di presentarsi allo esame di riparazione in ciascuna delle sessioni dei tre anni successivi a quello in cui dettero il primo esame, qualora provino di non aver potuto presentarsi in una sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Art. 24. Un esemplare di questo regolamento sarà affisso all'albo di ogni Istituto, affinchè i candidati agli esami ne possano avere conoscenza.

Art. 25. Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
COPPINO.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di direttore dell'Istituto di zootecnia in Palermo, fondato con R. decreto 11 gennaio 1884, n. 1959 (Serie 3ª).

Al direttore compete l'assegno annuo di lire 3500, oltre l'alloggio nel deposito.

Per essere ammesso al concorso, occorre avere il diploma di laurea conseguita in una Regia scuola superiore di medicina veterinaria, o in una Regia scuola superiore d'agricoltura, ovvero l'attestato di licenza dal corso superiore della Regia scuola di zootecnia e caseificio di Reggio dell'Emilia.

Il concorso è per esami, ma si terrà anche conto dei titoli. Gli esami si daranno in Roma nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del dì 14 luglio 1884.

Gli esami saranno scritti ed orali.

Le materie d'esame sono:

La zoologia, la zootecnia e la chimica applicata all'alimentazione del bestiame.

Le domande d'ammissione al concorso (in carta da bollo da lira 1) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 30 giugno 1884, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate, oltrechè del diploma di laurea, o attestato di licenza superiormente indicati, degli infrascritti documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente ha non meno di 21, nè più di 45 anni di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni dove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato d'immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di sana costituzione fisica;

g) Certificato dell'esito avuto alla leva militare;

h) Prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere vidimati dall'autorità giudiziaria.

I documenti *b, d, e, f*, devono essere di data posteriore al 1° di aprile 1884.

Roma, il 1° giugno 1884.

Il Direttore generale dell'Agricoltura
MIRAGLIA.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Diritto *e* Procedura penale *nella R. Università di Parma.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Diritto* e *Procedura penale* nella Regia Università di Parma, colle norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629, e modificato con R. decreto 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande ed i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 settembre 1884.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 24 maggio 1884.

Il Direttore capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 375406 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 28896 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 65, al nome di Bugliarello Federico fu *Gaetano*, domiciliato in Lentini, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bugliarello Federico fu *Giuseppe*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 302933 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 119993 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di *Petillo* Anna di Salvatore, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliata a Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Perillo* Anna di Salvatore, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliata a Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI IN ROMA

Avviso di concorso
ad un premio di studio della Fondazione Corsi.

A sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881, n. 396 (Serie 3ª), per la collazione dei premi di studio della Fondazione Corsi, nonchè dell'articolo 3 del regolamento speciale 7 ed 11 marzo 1882, re-

lativo al conferimento dei premi stessi per la Facoltà di giurisprudenza, essendo disponibile, perchè non conferito, uno dei premi messi a concorso nell'anno 1883 fra i *laureati*, si apre il concorso al detto posto fra gli studenti con le norme qui appresso indicate:

1. Possono concorrere gli studenti di giurisprudenza che documenteranno di aver frequentato lodevolmente i corsi, da due anni almeno, in questa Università.

2. Il concorso verserà sulle *istituzioni e sulla Storia del diritto romano* ed i concorrenti dovranno svolgere uno dei temi che seguono:

a) Studi sui *senatus consulti* accolti nel *Corpus juris* in rapporto principalmente alla competenza del Senato;

b) Dell'imposta sulle successioni del diritto romano;

c) La legislazione ecclesiastica giustinianea.

3. Le istanze in carta da bollo da centesimi 50 coi relativi documenti dovranno essere presentate al preside della Facoltà non più tardi del 10 luglio prossimo.

4. Il tempo utile per la presentazione delle dissertazioni scade col giorno 15 novembre dell'anno corrente.

5. Il concorso sarà giudicato nella seconda quindicina dello stesso novembre.

6. Il premio di lire 75 mensili, sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile, dura per un anno, ed il premiato assume l'obbligo di continuare i suoi studi e di darne la prova mediante acconcia relazione da presentarsi al preside della Facoltà un mese prima della scadenza dell'ultima rata.

Roma, addì 31 maggio 1884.

Il Rettore: L. Maurizi.

(Sono pregati gli altri giornali di riprodurre il presente avviso).

R. ISTITUTO DI BELLE ARTI IN BOLOGNA

Avviso.

A termini dell'articolo 7 del regolamento annesso al Regio decreto 31 ottobre 1869 si terrà presso questo Istituto una sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento della patente d'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche, normali e magistrali del Regno.

Le differenti prove alle quali dovranno gli aspiranti assoggettarsi avranno luogo dal 2 al 6 luglio prossimo venturo.

Gli aspiranti presenteranno la loro domanda al direttore dell'Istituto almeno dieci giorni prima che incomincino gli esami, corredata dei seguenti attestati:

1. Attestato di nascita, da cui risulti aver compiuto il ventesimo anno di età;

2. Attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di ultima dimora;

3. Attestato medico, debitamente legalizzato, da cui consti della capacità del ricorrente a sostenere le fatiche della scuola;

4. Attestato degli studi fatti.

L'esame di patente sarà fatto sopra le seguenti prove stabilite dal programma approvato con R. decreto 9 luglio 1869:

1. Misurare sul vero e disegnare le projezioni orizzontali e verticali, e le sezioni occorrenti di una macchina o di qualche parte di essa;

2. Copiare un modello d'ornato dal gesso, a contorno, non senza gli effetti d'ombra principali e in una proporzione assegnata;

3. Schizzare dal vero, senza nessun aiuto di misura, qualche oggetto di mobiliare, parte di un monumento, ecc.;

4. Subire un esame verbale sulle eseguite prove, nel quale il candidato deve dar ragione delle pratiche usate ed esprimersi con ordine, chiarezza e proprietà.

Gli aspiranti si troveranno alle ore 9 1[2 antimeridiane del giorno 2 luglio prossimo nella segreteria dell'Istituto.

Ogni candidato prima di presentarsi all'esame dovrà pagare nelle mani del segretario-economo dell'Istituto una tassa di lire 25, e, superato che l'abbia, somministrare una marca da bollo da lira 1 da munirne la patente.

Bologna, addì 23 maggio 1884.

Il Direttore: Panzacchi.

CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Concorso a due posti gratuiti di Regia fondazione nel Convitto nazionale.

Avviso.

Gli esami di concorso per due posti gratuiti di Regia fondazione vacanti nel Convitto nazionale di Cagliari, si apriranno il giorno 14 del mese di luglio p. v., ed avranno luogo nel Regio Liceo Dettori.

Vi potranno concorrere tutti i giovani di ristretta fortuna, che abbiano compiuto gli studi elementari e non oltrepassato il dodicesimo anno d'età al tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro egualmente governativo.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso nella sessione ordinaria se non abbia superati gli esami di promozione della classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso, se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe cui fu promosso.

Gli esami si faranno secondo le prescrizioni del regolamento approvato con R. decreto 16 aprile 1882.

Per essere ammessi a questi esami tutti gli aspiranti dovranno presentare al signor rettore del Convitto nazionale, entro tutto il giorno 26 giugno p. v.:

1. Una istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe faccia gli studi;

2. L'attestazione autentica del direttore di detta scuola, o quella di promozione, se il candidato proviene da scuola pubblica;

3. La fede legale di nascita;

4. Un'attestazione di moralità, rilasciata dal direttore dell'Istituto donde proviene;

5. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori, o del candidato stesso;

6. Attestato del medico d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vajuolo, e di essere sano e scevro da infermità schifose o stimate attaccaticcie.

Trascorso il giorno 26 giugno, fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Coloro che per alcuno dei motivi indicati nel succitato regolamento saranno stati dal Consiglio amministrativo del Convitto esclusi dal concorso, potranno richiamarsene al Consiglio provinciale per le scuole entro otto giorni da quello in cui ne ebbero avviso.

Cagliari, 1° giugno 1884.

Il Prefetto Presidente
Caravaggio.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 13 giugno 1884

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 10.

Di San Giuseppe, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Borgatta, facendo parte della Commissione che esamina il disegno di legge per l'onorario degli avvocati e procuratori, del quale parlò ieri l'onorevole Fazio, dà notizia alla Camera che quella Commissione ha già condotto molto innanzi il suo lavoro, e che tra non molto potrà presentare alla Camera la relazione.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Del Vecchio.

Del Vecchio svolge la sua proposta di legge per prorogare il termine concesso dalla legge 29 giugno 1882 ai comuni del compartimento ligure-piemontese.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, consente che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo al pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari.

Coppino, *Ministro della Istruzione Pubblica*, incomincia dal compiacersi dell'interessamento della Camera per tutte le questioni che si attengono alla pubblica istruzione; questioni che sono come tanti problemi intorno ai quali si affaticano gli uomini più eminenti ed i popoli più civili.

Tra tutti questi problemi, più urgente ed interessante è quello della scuola e dell'istruzione popolare, appunto perchè dalla scuola popolare si attende la rigenerazione del popolo e la gloria della nazione. Tanto più poi incombe a noi di provvedere ad un buon ordinamento della scuola popolare, in quanto che ce ne fa obbligo assoluto la legge sulla istruzione obbligatoria.

Qualcuno ha esposto il dubbio che i nostri comuni rurali possano non esser persuasi dell'utilità dell'istruzione primaria popolare; ed egli, pur limitando di molto l'importanza e l'estensione di questa affermazione, dice che convien persuadere quelle popolazioni dell'utilità della scuola popolare con la bontà della scuola stessa.

Nota peraltro, a titolo d'onore, che in parecchi circondari il progresso della pubblica istruzione è stato notevolissimo, ed il numero degli analfabeti è ridotto ad una cifra insignificante. Ma pur troppo vi sono parecchie provincie nelle quali molto, per non dire tutto, è ancora a fare. Ed a provvedere senza indugio egli crede ci sospinga un'esatta conoscenza dei bisogni del paese.

Risponde quindi ad alcune domande ed osservazioni dell'onorevole Caperle, al quale ed all'onorevole Cairoli è grato dell'appoggio dato a questo disegno di legge.

Quanto ai maestri dice che ve ne sono dei buoni e dei cattivi, epperò convien provvedere in modo che anche i cattivi diventino buoni. Ma per ottenere questo scopo convien togliere di mezzo parecchi ostacoli; e primo fra tutti la ritrosia in molti dei nostri comuni a consacrare alla pubblica istruzione i fondi necessari. Se questi maestri saran costretti a dibattersi duramente fra le distrette della miseria, non si può pretendere che con animo tranquillo ed operoso attendano al loro alto ministero.

L'onorevole Bonghi ha detto che questo disegno di legge non risponde ai desiderii dei maestri, i quali non si lagnano della instabilità della loro posizione. Eppure infinito è stato il numero delle istanze, con le quali appunto si chiedeva che, non potendo risolvere per intero questa questione, si provvedesse almeno ad una maggiore stabilità dell'ufficio, ed a norme più razionali nella nomina dei maestri. Ed egli infatti crede questi due punti importantissimi e degni di una immediata risoluzione.

In quanto a migliorare anche la condizione finanziaria dei maestri, egli dice che convien procedere con molto studio e con molta circospezione, trattandosi d'una questione molto complessa, che per ora si è dovuta lasciar da parte con questo disegno di legge.

Il sistema delle convenzioni fra i comuni ed i maestri egli crede non debba essere respinto, giacchè spesso da esso i maestri hanno uno stimolo ad adempiere bene il loro dovere, pur liberandoli da perenni e troppo frequenti pericoli per la stabilità del loro ufficio.

Risponde quindi a varie obbiezioni fatte al disegno di legge dagli onorevoli Mazziotti e Zucconi, e dimostra come il disegno istesso non sia una mezza misura, ma un espediente che mira a conseguire il solo miglioramento ora possibile della condizione dei maestri, senza punto offendere l'autonomia dei comuni.

Giustifica la disposizione che fa obbligo all'esattore di pagare, dietro ordine del prefetto, direttamente ai maestri i loro stipendi, quando risulti che il relativo pagamento è ritardato per colpa del comune; e dimostra quanto sia ragionevole la sanzione contro gli esattori renitenti a questi ordini del prefetto.

Conchiude facendo notare che con questo disegno di legge non viene lesa l'autonomia per i comuni che mostrano di interessarsi dell'istruzione elementare; e per gli altri dice che non è sottratto ad essi che il solo giudizio tecnico sulla capacità del maestro, il quale essi non sono in grado di dare.

Presidente pone ai voti i seguenti ordini del giorno:

« La Camera invita l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione a riprendere in esame il regolamento dell'Amministrazione provinciale scolastica, approvato con Regio decreto 3 novembre 1877, per avvisare alle opportune riforme da introdursi tanto nella costituzione che nel procedimento del Consiglio scolastico, affinchè questo meglio risponda ai fini della presente legge.

« Caperle. »

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e ritenendo che presenterà sollecitamente un progetto di legge per migliorare le condizioni dei maestri meno retribuiti, passa alla discussione degli articoli.

« Cairoli. »

(Sono approvati.)

Indi apre la discussione sull'articolo primo espresso in questi termini:

« I comuni devono pagare a rate mensili o bimestrali gli stipendi ai loro maestri elementari. I delegati scolastici devono ogni bimestre riferire al Consiglio provinciale scolastico se tali stipendi sono stati esattamente pagati.

« Quando consti al Consiglio scolastico provinciale che un comune ritardi o in tutto o in parte il pagamento dovuto, può deliberare, sentito il comune, che anche per il rimanente dell'anno lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

« In tal caso il prefetto ordina all'esattore di prelevare dalle riscossioni delle sovrimposte, tasse o entrate comunali, l'ammontare delle rate mensili o bimestrali degli stipendi e di farne il pagamento ai maestri comunali e di spedirne la prova alla Prefettura.

« L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto, è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª). »

Arnaboldi svolge i seguenti emendamenti allo stesso articolo primo:

Sostituire al primo periodo: I comuni ecc.

« I sindaci dei comuni debbono mensilmente o bimestralmente emettere mandato di pagamento per lo stipendio dei loro maestri elementari. »

Secondo periodo, sostituire alle parole: I delegati scolastici « I Regi ispettori. »

Secondo comma, dopo le parole: il pagamento dovuto, *sostituirei* al può deliberare « Sentito il comune, d'ufficio dispone che per, ecc. »

Dotto propone un'aggiunta secondo la quale i maestri possono reclamare, contro il ritardo sul pagamento del loro stipendio, al Regio provveditore degli studi.

Salaris notando che il comune non può pagare direttamente i maestri, propone che nel secondo capoverso dell'articolo, alla parola *pagamento* si sostituiscano le altre: emissione del mandato.

Trinchera sostiene il secondo ed il terzo emendamento dell'onorevole Arnaboldi.

Franzi (*della Commissione*) non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi al primo capoverso dell'articolo, nè trova fondate le osservazioni dell'onorevole Salaris.

Salaris replica che, in omaggio alle disposizioni della legge 20 marzo 1865, non si può pretendere dal comune, se non il rilascio del mandato.

Franzi (*della Commissione*) fa notare che la Commissione vuole assicurare ai maestri l'effettiva riscossione dello stipendio e perciò mantiene il suo articolo.

Arnaboldi mantiene il suo emendamento alla prima parte del primo capoverso dell'articolo.

(Non è approvato ed approvasi il primo inciso del capoverso.)

Merzario, *relatore,* ritenendo insufficiente il numero degli ispettori non può accettare l'incarico che ad essi vorrebbe demandare l'onorevole Arnaboldi. Nè può accogliere gli emendamenti dell'onorevole Caperle e dell'onorevole Dotto.

Roux mantiene la sua proposta di sopprimere la seconda parte del primo capoverso.

(Non è approvata.)

Caperle, Dotto e **Arnaboldi** ritirano i loro emendamenti.

(La seconda parte del primo capoverso è approvata.)

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* prega l'onorevole Arnaboldi di non insistere nell'emendamento al secondo capoverso, giacchè può darsi che in qualche caso il ritardo nel pagamento non possa attribuirsi a colpa del comune.

Arnaboldi lo ritira.

Presidente, non essendovi proposte di emendamenti sul resto dell'articolo, rilegge l'articolo medesimo e lo pone a partito.

(È approvato.)

Apre quindi la discussione sull'articolo secondo:

« Non possono essere sequestrati nè pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge. »

Zucconi si oppone a questa disposizione ritenendola contraria ai principii che regolano la nostra legislazione, alla pubblica moralità ed allo stesso interesse dei maestri, ai quali per tal modo sarà precluso il credito onesto del quale hanno pur tanto bisogno.

Buttini svolge un emendamento presentato insieme all'onorevole Ungaro perchè sia vietata anche la cessione degli stipendi dei maestri; giacchè il maestro che non possa disporre del suo stipendio conterrà le sue spese nel limite del puro necessario.

Lazzaro ricorda una notevole e recente discussione della Camera che respingeva l'estensione della insequestrabilità degli stipendi; perchè si vuole ora impedire che il maestro possa ricorrere al credito quando vi sia astretto da malattie o da altre disgrazie? Ad ogni modo non potrebbe mai accettare l'emendamento degli onorevoli Buttini ed Ungaro che limita i diritti del maestro; e desidera che la Commissione chiarisca il concetto suo della parola pignoramento.

Bonghi domanda alla Commissione se i maestri abbiano espresso desiderio che i loro stipendi vengano dichiarati insequestrabili, perchè altrimenti non gli parrebbe savio accogliere una disposizione che potrebbe riuscire ad essi più di danno che di vantaggio.

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* dichiara che quest'articolo fu introdotto appunto per le sollecitazioni dei maestri; e che la disposizione giova a rimuovere una delle più frequenti cause di licenziamento dei maestri.

Franzi (*Della Commissione*) accetta l'emendamento degli onorevoli Buttini ed Ungaro e l'altro dell'onorevole Caperle diretto a limitare alla sola metà dello stipendio la sequestrabilità in caso di alimenti.

Corvetto (*della Commissione*) fa notare che la legge sulla insequestrabilità degli stipendi ha dato buoni frutti per ciò che concerne le Amministrazioni civili e militari; ma che gl'impiegati dello Stato possono ottenere in caso di bisogno anticipazioni di stipendio; onde prega il Ministro di fare in modo che anche i maestri possano ottenere questo favore.

Lazzaro insiste nei concetti già espressi.

Bonghi crede che questo provvedimento non debba essere adottato se non quando sia provveduto ad assicurare ai maestri stipendi che bastino a dar loro da vivere.

Zucconi domanda se s'intenda che questo articolo abbia effetto retroattivo.

Franzi (*Della Commissione*) crede che il giudizio richiesto dall'onorevole Zucconi non possa venir dato che dai Tribunali; e personalmente ritiene che l'articolo secondo debba applicarsi anche a crediti anteriori alla legge.

(L'articolo 2 è approvato con gli emendamenti Buttini, Ungaro e Caperle.)

Presidente apre la discussione sul seguente articolo 3:

« I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti e designa i tre più meritevoli. Il comune elegge uno dei tre.

« I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro. »

Turbiglio propone che sia soppresso il secondo capoverso, e dichiara che invece accetta di gran cuore il concetto contenuto nel primo alinea.

Prega il Ministro di proporre sollecitamente un disegno di legge per modificare l'ordinamento dei Consigli provinciali scolastici. (*Bene!*)

Borgatta svolge il seguente emendamento:

« I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, *o che assegnino al maestro una conveniente abitazione,* hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro. »

Caperle, in assenza dell'onorevole Ferrari Luigi, propone un emendamento nel senso che la facoltà di bandire i concorsi sia data soltanto ai comuni che aumentino di *due decimi* lo stipendio dei maestri.

Bonghi accetta anche il secondo capoverso dell'articolo terzo, ma non la proposta dell'on. Caperle, a causa del troppo grave carico che potrebbe derivarne alle finanze dei comuni.

Domanda di sapere se l'on. Ministro, presentando la legge per aumentare gli stipendi ai maestri, abbia intenzione d'includervi una disposizione perchè questo stipendio debba esser passibile di aumento graduale.

Lazzaro non può accettare in nessun modo l'art. 3, perchè è lesivo della libertà amministrativa dei comuni. Inclinerebbe piuttosto ad accettare gli articoli 6 e 7 del progetto ministeriale ai quali l'articolo in discussione è stato sostituito.

Boneschi avverte essere stata distribuita la relazione sulla domanda a procedere contro i deputati Saladini e Costa, e anche in nome di essi chiede che la Camera discuta sollecitamente quella relazione.

Depretis, *Presidente del Consiglio,* interpellerà il suo collega Guardasigilli, e farà il possibile perchè sia affrettata questa discussione.

La seduta è tolta alle 7, 10.

Ordine del giorno per la seduta di domani per le ore due pomeridiane.

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83-B) (*Urgenza*)

2. Modificazione della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra. (181) *(Urgenza)*
3. Convalidazione del R. decreto riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti. (5-c)
4. Maggiore spesa per la costruzione degli uffici doganali di Milano e di Catania. (204)
5. Seguito della discussione sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. (130-A)
6. Aumento degli stipendi dei pretori e degli aggiunti giudiziari. (205) *(Urgenza)*
7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per lo esercizio 1884-85 (142-A), e relative interrogazioni e interpellanze dei deputati Aventi e altri, Carmine e Taverna, Caperle, Cavallotti, Mascilli, Cavallotti, Della Rocca, Sani Severino, Costa, Mojocchi.
8. Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) *(Urgenza)*
9. Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)
10. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) *(Urgenza)*
11. Stato degli impiegati civili. (68) *(Urgenza)*
12. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
13. Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) *(Urgenza)*
14. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (45)
15. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) *(Urgenza)*
16. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) *(Urgenza)*
17. Provvedimenti relativi ai prestiti dei Governi nazionali di Lombardia e di Venezia del 1848-49 e ai residui crediti dei comuni toscani pel mantenimento delle truppe austriache dal 1849 al 1855. (193) *(Urgenza)*.
18. Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura. (57) *(Urgenza)*.
19. Leva marittima militare sulla classe del 1864. (220)

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma da Londra:

« Si lavora attivamente a redigere le note da scambiarsi relativamente all'accordo conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra riguardo alla Conferenza. Lord Granville, in una conversazione con un ambasciatore estero, ha confermato questa notizia.

« La redazione delle note è faccenda assai delicata, e potrà esser causa di un ritardo di qualche giorno. Il segreto sarà mantenuto da una parte e dall'altra sui termini dell'accordo fino al giorno in cui i dispacci saranno stati effettivamente scambiati. Alle potenze è stato comunicato soltanto che l'accordo tra la Francia e l'Inghilterra è un fatto compiuto. »

La *Pall Mall Gazette* del 9 giugno conferma che fu conchiuso un accordo tra il signor Waddington e lord Granville, ed aggiunge che esso abbraccia tutta la questione egiziana, ma che per essere valido ha bisogno dell'approvazione delle potenze e del consenso della Camera dei comuni.

Per quel che concerne le stipulazioni finanziarie, il giornale in parola le riassume come appresso:

« Un prestito di otto milioni di sterline verrebbe anticipato dall'Inghilterra al kedivé, all'interesse del 4 per cento.

« L'interesse del prestito verrebbe coperto coll'incameramento della Cassa d'ammortamento, e, se fosse necessario, l'interesse del debito unificato subirebbe una leggera riduzione col consenso preventivo delle potenze firmatarie della legge di liquidazione. Il debito privilegiato non verrebbe toccato.

« Allo scopo di assicurare il pagamento dei *coupons*, un controllo multiplo sarebbe istituito nell'interesse dei *bondholders*. Questo controllo si eserciterebbe sulla Cassa del debito pubblico e vi sarebbero rappresentate tutte le potenze. Il presidente del controllo sarebbe un inglese. Le attribuzioni del Comitato di questa Cassa sarebbero molto ampie. »

La *Pall Mall* aggiunge che allo scopo di assicurare l'ordine interno ed esterno, una guarnigione inglese continuerebbe ad occupare l'Egitto per un periodo di tre anni almeno, incominciando dal 1° gennaio 1885.

Il sultano, aderendo alla domanda dell'Inghilterra, si incaricherebbe di occupare tutti i punti del Mar Rosso, e di inviare un esercito di 15 mila uomini allo scopo di pacificare il Sudan e l'alto Egitto.

Il *Daily News* però sostiene che queste notizie della *Pall Mall Gazette* sono affatto erronee. Nessun accordo finanziario sarebbe stato specificato nella convenzione, secondo il *Daily News*, e l'occupazione del Sudan da parte delle truppe turche sarebbe affatto immaginaria.

« La Commissione internazionale della Cassa del debito pubblico, aggiunge il *Daily News*, sarà investita di una nuova autorità, ma questa autorità sarà limitata ad un mandato di sorveglianza finanziaria. La rappresentanza delle potenze in questa Commissione non sarà aumentata. Il presidente ne sarà un inglese.

« Secondo la convenzione colla Francia, è questione del 1° gennaio 1888 come la data nella quale dovrà cessare la occupazione inglese; ma, secondo i termini stessi di questa convenzione, il governo inglese non sarà tenuto di lasciare le sue truppe in Egitto fino a quella data, nè obbligato a ritirarle dopo spirato quel termine. »

Alla Camera dei lordi, lord Stanhope chiese se i negoziati colla Francia sieno terminati e se, prima di sottoporre le proposte alle altre potenze ed avanti di iniziare la Conferenza, il governo farà qualche dichiarazione sul carattere di questi negoziati. L'oratore chiese inoltre se il governo siasi messo d'accordo colla Francia per limitare la durata dell'occupazione.

Lord Stanhope si oppone all'idea di riconsegnare ad un controllo multiplo la parte preponderante acquistata dall'Inghilterra in Egitto. Egli chiese quale sarebbe la posizione dell'Inghilterra circa le sue comunicazioni colle Indie nel

caso di certe complicazioni. Disse di credere che la fissazione dell'epoca in cui avrebbe da terminare l'occupazione sarebbe disastrosissima. Il governo, a creder suo, non consentirà a cedere alle altre potenze quello che l'Inghilterra ha guadagnato a prezzo di molti sacrifizi. Conchiuse esprimendo la speranza che il governo avrebbe dato spiegazioni rassicuranti sopra questi diversi punti.

Lord Granville rispose che, come egli aveva preveduto prima delle vacanze, gli è ancora impossibile di dare risposta alle interrogazioni che gli furono dirette, benchè i negoziati colla Francia abbiano di molto progredito.

Disse di sperare di poter fare una dichiarazione interamente completa la prossima settimana.

Aggiunse il ministro di non vedere nulla di arbitrario o di straordinario nel fatto che, prima di informare il Parlamento, il governo, come esso ha effettivamente intenzione di fare, comunichi alle altre potenze il risultato delle trattative.

Chiese se non valga meglio che le critiche della politica del governo vengano riservate al momento in cui sarà possibile che il Parlamento riceva comunicazione completa di tutto quanto sarà stato fatto, in tutto il suo insieme ed in tutti i suoi particolari.

Non scorge alcun pericolo possibile in un tale modo di procedere, giacchè la promessa dichiarazione darà al Parlamento, ove ciò sia necessario, l'occasione di agire, affine di impedire al governo di impegnarsi in una politica la quale non fosse in armonia colle idee delle Camere e del paese.

Lord Salisbury osservò che l'ultima parte della dichiarazione del governo è la più importante. Se egli la ha bene intesa, essa contiene la promessa che il paese non sarà definitivamente impegnato in una data linea politica se non allorquando il Parlamento avrà avuto il tempo di esprimere la sua opinione. Questa è una promessa chiara, e se essa fosse stata fatta qualche tempo prima, si sarebbe risparmiata alla Camera una grande ansietà. L'oratore disse di accettare questo impegno con grande soddisfazione e di astenersi perciò dal criticare una politica della quale egli non conosce ancora i particolari e che secondo la promessa di lord Granville, non gli mancherà il tempo di discutere in tempo ancora utile.

Nella seduta del medesimo giorno della Camera dei comuni, lord Randolph Churchill chiese al signor Gladstone se, come per i negoziati colla Francia, egli voleva assumere impegno di notificare alla Camera tutti i negoziati o comunicazioni che possono avere o che abbiano avuto luogo tra l'Inghilterra e la Turchia circa un invio di truppe turche nell'Egitto e nel Sudan, e ciò prima che la Turchia, per effetto di tali negoziati o comunicazioni, cominci ad eseguire la impresa.

Il signor Gladstone rispose: « A fronte del disordine attuale del Sudan, io non posso impegnarmi anticipatamente a comunicare al Parlamento ad ogni istante le misure eventuali che potrà essere necessario di adottare, perchè ciò potrebbe avere delle conseguenze pregiudicevoli.

« Nel caso presente, tuttavia, questa difficoltà non esiste. La domanda di lord Churchill sembra infatti fondarsi sopra ipotesi le quali nacquero dalla voce che noi abbiamo proposto alla Turchia di mandare truppe in Egitto e al Sudan onde pacificare quei paesi. Ora questa voce non riposa sopra alcun fondamento.

« Noi abbiamo scambiato colla Turchia diverse comunicazioni riguardo alla questione accennata nel *Libro Bleu* recentemente pubblicato, cioè riguardo a certi porti nel Mar Rosso; ma questi negoziati non hanno guari progredito. »

Interpellato alla Camera dei comuni dal signor Bartlett relativamente al Madagascar, lord Fitz-Maurice ha risposto che il governo non ha ricevuto nessuna informazione sull'intenzione che avrebbe la Francia di aumentarvi le sue forze coll'invio di truppe tolte dal Tonchino.

Quanto alla questione della protezione dei nazionali inglesi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha dichiarato che il numero dei funzionari consolari al Madagascar è stato notevolmente aumentato.

Un telegramma da Pietroburgo, 11 giugno, alla *Politische Correspondenz* di Vienna, rende conto dell'accoglienza fatta alla stazione di Gatcina all'imperatrice di Russia, reduce dal suo viaggio in Germania.

Lo czar, circondato da tutti i granduchi, ha detto a voce alta, in modo da essere inteso da tutti gli astanti, che era lieto di vedere l'imperatrice in buona salute, ma che era più lieto ancora di sapere che il suo viaggio ha stretto maggiormente i vincoli d'amicizia che uniscono le due Corti di Berlino e Pietroburgo.

Il Consiglio federale della Svizzera si è occupato, lunedì scorso, della questione dei dividendi del Gottardo, ed ha dichiarato a voti unanimi che la legge sulla contabilità delle strade ferrate non era applicabile in questo caso; che per conseguenza non potevasi impedire la distribuzione di quei dividendi agli azionisti. Però, esso ha rinviato la questione al dipartimento della giustizia perchè esamini se il Consiglio federale, appoggiandosi su qualche altro punto di diritto, potrebbe riservarsi una certa competenza in questa questione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 13. — È cominciato oggi il processo dell'allievo carabiniere Marino. L'atto di accusa lo invia davanti al Tribunale militare sotto l'imputazione d'insubordinazione e vie di fatto, costituite da omicidio premeditato di un superiore.

CAIRO, 13. — Il generale Stephenson ottenne che tutto l'esercito egiziano sia posto sotto i suoi ordini.

L'Inghilterra cerca inoltre di ottenere dal kedivè la nomina di tre

ispettori inglesi residenti al Cairo, nell'alto e nel basso Egitto, o dipendenti soltanto dal governo inglese.

SOFIA, 13. — Malgrado le voci di movimenti di truppe serbe, il governo bulgaro è tranquillissimo e non prese finora nessuna misura di precauzione.

I giornali, benchè disapprovino la Serbia, insistono onde si mantengano buoni rapporti fra i due popoli vicini e della stessa razza.

L'agente di Grecia è incaricato della protezione dei serbi.

PARIGI, 13. — Il *Temps* ha da Belgrado:

« Ieri la Scupcina, in seduta segreta, approvò i provvedimenti che le furono presentati dal governo per la mobilitazione dell'esercito. Si spera però che il conflitto insorto fra la Serbia e la Bulgaria sarà appianato, grazie all'intervento delle potenze. »

PARIGI, 3. — È morto il cav. Cortegiani, addetto all'Ambasciata italiana. Domani avrà luogo il trasporto funebre.

BRUXELLES, 13. — L'*Indépendance Belge* riferisce le seguenti modificazioni alla combinazione ministeriale ieri annunziata:

Malou alla presidenza ed agli esteri, Jacobs alle finanze, Beernaert ai lavori pubblici, Woeste all'interno e Van Deporbon alla giustizia. Si creerebbe il ministero dell'agricoltura, a cui sarebbe chiamato Moreau, e si sopprimerebbe quello dell'istruzione pubblica. Thonissen avrebbe la presidenza della Camera.

Non entrerebbe nella combinazione ministeriale alcuno dei nuovi deputati di Bruxelles.

MADRID, 12 — Le Cortes si occuperanno nella prossima seduta del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna. Si crede che sarà approvato senza discussione.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni* — Un emendamento di Woodal, estendente il diritto di suffragio alle donne, è stato respinto con 271 voti contro 135, dopo lunga e viva discussione.

BRUXELLES, 13. — I giornali liberali e clericali continuano le loro vivissime polemiche.

I liberali credono che il ministero sia caduto specialmente causa le misure fiscali necessarie per ristabilire l'equilibrio del bilancio, compromesso dai clericali, e causa la legge scolastica.

BRUXELLES, 13. — Alcune bande percorsero, anche iersera, le strade gridando e cantando. La polizia le disperse.

L'agitazione sembra calmarsi, però si temono disordini per domenica, in occasione della processione del *Corpus Domini*.

Prende consistenza la voce che sarà sciolto il Senato, in cui i liberali hanno una piccola maggioranza.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni.* — Cameron domanda se il governo ricevette dispacci dal ministro inglese al Marocco circa la protezione della Francia allo sceriffo di Uazzan; quale valore abbia tale fatto per le relazioni fra il Marocco e le altre potenze firmatarie del trattato di Madrid, e se il governo comunicherà la corrispondenza diplomatica.

Fitz-Maurice risponde che il governo non intende pubblicare la corrispondenza; ma il governo francese ha assicurato quello inglese che non ha alcun progetto riguardo al Marocco, e ripudia qualsiasi idea di stabilirvi il protettorato della Francia.

Fitz-Maurice soggiunge che tali assicurazioni furono trasmesse al ministro inglese a Tangeri perchè le comunicasse al governo marocchino.

Fitz-Maurice, rispondendo a Bartlett, dice che il governo non ha alcuna notizia circa Berber.

Si riprende la discussione della riforma elettorale.

BUDA-PEST, 13. — Oggi ebbero luogo le elezioni per la Camera ungherese in 194 distretti. Il risultato conosciuto fino alle 9 pomerid. è il seguente:

Furono eletti 63 liberali, tra i quali i ministri Tisza, Pauler e Kemeny, ed il segretario di Stato Matlekovics; 17 appartenenti all'opposizione moderata; 19 appartenenti al partito indipendente; 3 non ascritti ad alcun partito e 2 antisemiti.

NOTIZIE VARIE

Roma. — La Giunta municipale di Roma, visto il processo verbale riassuntivo dello spoglio dei voti riportati da ciascun candidato nelle elezioni amministrative, che ebbero luogo il giorno 8 corrente; visto l'articolo 74 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, rende noto: che sono stati eletti a consiglieri comunali i signori:

Bastianelli Giulio	con voti 5974
Simonetti Luigi	» 5881
Mariani Cesare	» 5876
Sansoni Odoardo	» 5812
Guiccioli Alessandro	» 5628
Boncompagni-Ottoboni Marco	» 5623
Trocchi Valerio	» 5611
Brenda Cesare	» 5373
Borghese Paolo	» 5022
Re Camillo	» 4967
Prospori Filippo	» 3869
Apolloni Francesco Maria	» 3841
Marucchi Guido	» 3799
Spada Alessandro	» 3792
Ojetti Pasquale	» 3590
Bartoccini Nicola	» 3495

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 13 giugno.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	14,4	8,9
Domodossola	coperto	—	20,7	11,7
Milano	coperto	—	18,2	13,5
Verona	coperto	—	23,4	13,8
Venezia	1/4 coperto	—	17,6	15,1
Torino	3/4 coperto	—	18,5	12,8
Alessandria	coperto	—	17,2	13,0
Parma	coperto	—	17,8	12,0
Modena	3/4 coperto	—	17,7	12,5
Genova	sereno	calmo	19,0	15,3
Forlì	3/4 coperto	—	18,1	12,1
Pesaro	coperto	legg. mosso	19,8	12,4
Porto Maurizio	sereno	calmo	20,4	17,3
Firenze	sereno	—	20,4	10,3
Urbino	1/2 coperto	—	16,5	11,2
Ancona	3/4 coperto	calmo	20,5	15,0
Livorno	1/4 coperto	calmo	20,0	12,5
Perugia	1/2 coperto	—	19,9	11,0
Camerino	nebbioso	—	15,3	9,9
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	20,8	13,5
Chieti	1/2 coperto	—	17,6	10,0
Aquila	coperto	—	15,9	6,4
Roma	3/4 coperto	—	20,5	10,6
Agnone	1/4 coperto	—	16,6	9,1
Foggia	1/4 coperto	—	21,3	14,0
Bari	sereno	calmo	20,5	15,0
Napoli	1/4 coperto	calmo	21,4	14,4
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	19,8	10,3
Lecce	sereno	—	23,6	15,8
Cosenza	1/2 coperto	—	23,6	11,4
Cagliari	1/4 coperto	—	29,0	13,0
Tiriolo	sereno	—	21,6	9,7
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	23,0	16,7
Palermo	nebbioso	calmo	23,7	11,7
Catania	sereno	calmo	23,7	14,6
Caltanissetta	sereno	—	21,0	8,8
Porto Empedocle	sereno	calmo	20,5	11,0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	24,5	16,0

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 13 giugno 1884.

In Europa continua pressione alquanto bassa al nord; barometro elevato abbastanza sulla Francia e Germania. Lapponia 750; Amburgo 771.

In Italia nelle 24 ore numerosi temporali e pioggie al nord e centro, copiose sul Veneto, sulla Romagna e sul Lazio; barometro salito circa 3 mm.; temperatura alquanto aumentata.

Stamane cielo sereno in Liguria ed al sud; venti settentrionali generalmente deboli; barometro variabile da 766 a 763 mm. dal nord al sud.

Mare mosso lungo la costa jonica.

Probabilità: cielo vario con qualche temporale; venti deboli.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
13 GIUGNO 1884.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	—	764,7	—	—
Termometro	—	—	—	—
Umidità relativa	—	63	—	—
Umidità assoluta	—	9,81	—	—
Vento	—	norm. e deb.	—	—
Velocità in Km.	—	—	—	—
Cielo	—	—	—	—

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 21,5; | Min. C. = 10,7.
Nuvoloso, temporale lontano fra E e NE con tuoni e lampi fra le 12 1[2 e l'1[1 e l'1 1[2 pom.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 13 giugno 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti: Apertura	PREZZI FATTI a contanti: Chiusura	CORSI MEDI Contanti: Apertura	CORSI MEDI Contanti: Chiusura	CORSI MEDI Termine: fine corr.	CORSI MEDI Termine: fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	97 20	97 22 1/2	97 20	97 22 1/2	97 25	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 10	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	95 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	461 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1015 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	582 75	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	493 50	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	594 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	—	—	—	—	—	929 »	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	540 50	—	—	540 50	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1385 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	587 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	396 »	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 10
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 02
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 97 22 1/2, 97 25, 97 27 1/2, 97 30 fine corr.
Banca Generale 583, 582 75, 582 50 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 928, 930 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 396 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 11 giugno 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 97 272.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 95 102.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 62 268.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 976.

V. TROCCHI, *presidente*.

REGIA PRETURA
di Monte San Giovanni.

Con decreto in data sei giugno 1884, il signor pretore del mandamento suddetto, ha nominato curatore della eredità giacente del defunto Invernizzi Gaetano, residente in Bauco, il signor avvocato Tirelli Angelo di Severino, esercente in Roma.

Monte S. Giovanni, li 6 giugno 1884.

3300 Il canc. PIETRO SAVI.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.

A seguito di precetto 8 maggio 1884, trascritto nell'ufficio delle ipoteche di Frosinone, a carico di Alcibiade Borgia fu Andrea e Bruno Borgia di Alcibiade, di Piglio, si rende noto che la oppignorante ditta François Terwangne, nella persona della illustrissima signora Elisa Lamarche, vedova di Francesco Terwangne, richiede il presidente del Tribunale civile di Frosinone per la deputa di un perito alla stima dei seguenti fondi oppignorati, situati in Piglio e suo territorio:

1. Seminativo vitato con casa e corte in contrada Valle dell'Aringo, tavole 17 17, numeri 377, 714, 715, 1658, sezione 1ª.
2. Pascolivo in contrada Fontanile, tavole 4 65, numeri 1105, 1589, sezione 1ª.
3. Seminativo in detta contrada, tavole 6 12, n. 1223, sez. 1ª.
4. Simile in contrada Vaccarecce, tavole 5 25, n. 1318, sez. 1ª.
5. Seminativo pascolivo in contrada Vallecorda, tavole 8 90, nn. 1421, 1422, 1423, sez. 1ª.
6. Seminativo in contrada Loncia, tavole 1 32, n. 1513, sez. 2ª.
7. Simile in contrada Vallone delle Case, tavole 2 70, numero 1525, sezione 2ª.
8. Simile in contrada Pedicata, tavole 12 50, n. 1624, sez. 2ª.
9. Simile in contrada Valle Felice, tav. 4 90, n. 1624, sez. 2.
10. Simile in contrada Casaloddo, tavole 15 63, n. 1847, sez. 2ª.
11. Simile in contrada Serafinello, tav. 4 40, n. 2576, sez. 2ª.
12. Simile in contrada Valle del Tufo, tavole 6 92, numero 2613, sez. 2ª.
13. Simile in contrada Via Tiano, tav. 2 30, n. 2615, sez. 2ª.
14. Simile in contrada Vado del Tufo, tav. 3 50, n. 2636, sez. 2ª.
15. Simile in contrada Via Terribili, tav. 4 65, n. 2660, sez. 2ª.
16. Simile in detta contrada, tavole 34 10, n. 1674, sez. 2ª.
17. Simile in detta contrada, tavole 2 17, n. 1677, sez. 2ª.
18. Simile in contrada Cerviole, tavole 0 95, n. 1564, sez. 2ª.
19. Simile in contrada Colle o Valle San Pietro, tavole 8 40, numero 1580, sez. 2ª.
20. Simile in contrada Valle San Felice, tav. 2 80, n. 1604, sez. 2ª.
21. Simile in detta contrada, tavole 4 22, n. 1608, sez. 2ª.
22. Simile in contrada Pedicata, tavole 93 50, n. 1646, sez. 2ª.
23. Simile in contrada Valle Palomba, tav. 11 80, n. 1853, sez. 2ª.
24. Diretto dominio del seminativo vitato pascolivo in contrada Valle, tavole 0 84 n. 1154, 1155, sez. 1ª.
25. Simile del seminativo vitato, in contrada Cova Casacotta, tav. 7 40, n. 580, sez. 2ª.
26. Simile del seminativo vitato pascolivo, in contrada Valletta, tav. 1 95, n. 1413, 1414, sez. 2ª.
27. Simile del pascolivo in contrada Fisto, tav. 0 16, n. 5138, sez. 2ª.
28. Simile del seminativo vitato in contrada Colle delle Gioie, tav. 2 70, n. 210, sez. 2ª.
29. Casa in Piglio, contrada Via Maggiore, di 4 piani e 9 vani, n. 934, 2, sezione 1ª.

3273 ARDUINO avv. CARBONI proc.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

SEDE IN BERGAMO

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale L. 2,500,000 — Capitale versato L. 1,750,000.

In esecuzione della deliberazione 31 scorso marzo dell'assemblea generale, pubblicata con precedente avviso, sono invitati i signori azionisti a presentarsi dal giorno 1° luglio p. v. in avanti:

In **Bergamo**, presso la Banca Mutua Popolare;

In **Milano**, presso la Banca Generale,

per esigere lire 13 cadauna azione in saldo dividendo 1883 ed interessi primo semestre 1884, contro consegna della cedola n. 25, e dei certificati delle azioni rispettivamente posseduti, i quali saranno restituiti, colla firma di un amministratore, in seguito all'applicazione del timbro comprovante il versamento dell'ottavo decimo.

Bergamo, 10 giugno 1884.

3318 L'AMMINISTRAZIONE.

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi presso questa Prefettura, in conformità agli avvisi 28 aprile e 22 maggio ultimi, n. 8071, lo

Appalto della novennale manutenzione del primo tronco della strada nazionale Pontebbana, n. 2, dall'incontro della strada pure nazionale, n. 3, da S. Vito a S. Daniele presso l'osteria Taboga sino al bivio di quella Carnica, num. 1, e secondo tronco della Pontebbana, n. 2, compreso il tratto che conduce alla stazione di Gemona, della complessiva lunghezza, escluse le traverse degli abitati, di metri 16073,

venne provvisoriamente deliberato per la somma di lire 6658 23, in seguito all'ottenuto ribasso dell'8 10 per cento sul dato di stima.

Il termine utile (f tali) per consegnare offerte in diminuzione del detto presunto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo e dovranno essere accompagnate del deposito e certificati prescritti nel primo dei suddetti avvisi, cioè 28 aprile p. p., scade al mezzogiorno del 30 corrente giugno. Tali offerte saranno prodotte a questa Prefettura, ed ove fossero più d'una sarà preferita la migliore, e se uguali quella consegnata prima.

Udine, 14 giugno 1884.

3323 *Il Segretario delegato*: Dott. L. MARCIALIS.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE.

Ad istanza del conte Claudio Battaglia, domiciliato elettivamente presso il sottoscritto suo procuratore, nel giorno 21 luglio prossimo, avanti la 2ª sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà, in danno degli eredi del fu Domenico Cancellieri, alla vendita giudiziale del seguente fondo urbano, posto in Roma, cioè:

Casa e giardino, via Scaccia, numeri 31, 32, rione XIV, mappa 351, gravato dell'annua imposta erariale di lire 36 28, per il prezzo offerto di lire 2200.

Roma, 13 giugno 1884.

3314 AVV. FRANC. ANTONICOLI proc.

AVVISO
per purgazione da ipoteche.

Si rende noto a tutti che, sulle istanze della Società anonima dell'Impresa Esquilino, in persona del senatore avv. comm. Tito Orsini, presidente del Consiglio di amministrazione, domiciliato per elezione in Roma, via del Gesù, n. 57, presso il procuratore Antonio avv. Di Rosa, reassi acquirente dal signor Giuseppe Sacerdoti con atto 26 aprile 1884, notaro Frosi, registrato li 6 maggio successivo, vol. 78, n. 2763, con lire 19,224, del terreno con due case coloniche annesse, denominato Orto Casaleno, posto in Roma, via Labicana, nn. 32 e 33, e via delle Sette Sale, n. 9, corrispondente sulla piazza S. Clemente, segnato in catasto ai numeri 464, 465, 466 e 466 1/2, del rione I Monti, per il prezzo di lire 400,000, che offre di pagare agli aventi diritto; istromento debitamente trascritto alle ipoteche nel dì 26 aprile, al vol. 136, n. 2083, e pel qual prezzo venne iscritta ipoteca nello stesso giorno, al vol. 136, art. 284, a favore del signor Giuseppe Sacerdoti e della massa dei creditori del medesimo, il presidente del Tribunale civile e correzionale di Roma con decreto 29 maggio decorso ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione a carico di Giuseppe Sacerdoti; ha nominato per gli atti della relativa istruzione il giudice signor Giovanni Andreucci, ed ha ordinato ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria del Tribunale le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto medesimo, che venne eseguita sotto il giorno sette corrente, con tutte le formalità volute dagli articoli 2043 e 2044 Codice civile ed art. 727 e seguenti Codice procedura civile.

Roma, 10 giugno 1884.

3274 AVV. ANTONIO DI ROSA proc.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano

Avvisa

Essere vacanti gli uffici notarili con residenza in Vicenza e Castelgomberto.

I concorrenti dovranno presentare a questo Consiglio notarile la loro domanda, corredata dai prescritti documenti, entro quaranta giorni dall'ultima pubblicazione del presente.

Vicenza, 10 giugno 1884.

3310 Il pres. EMANUELE dott. LODI.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Il 21 luglio 1884, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle pubbliche udienze, avrà luogo una vendita giudiziale, ad istanza del Fondo pel culto, difeso dall'avv. Giuseppe Contucci, a danno di Corsi Tommaso ed altri consorti di lite, delle Grotte di Santo Stefano, di quattro terreni, quivi posti, contrada Pietro Sacca e Le Case, con le condizioni portate dal bando a stampa del 23 maggio 1884, al quale si fa piena relazione.

Viterbo, di studio, 4 giugno 1884.

Il delegato erariale

3221 GIUSEPPE avv. CONTUCCI

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il Regio Tribunale di Udine, sopra istanza di Antonia Comini, moglie di Gio. Battista *quondam* Giuseppe Perini, di Artegna, ammessa a patrocinio gratuito dal decreto 14 maggio 1883, n. 123, con sentenza 31 marzo 1884, n. 183, ha dichiarata l'assenza del detto Perini Gio. Battista *quondam* Giuseppe, nei sensi dell'art. 24 del Codice civile.

Ordina la notificazione e pubblicazione della sentenza, nei sensi degli articoli 23 e 25 del Codice stesso.

Tanto viene reso pubblico, a norma degli interessati.

Udine, li 30 aprile 1884.

2657 AVV. COCCARDA DELL'ANGELO.

DIFFIDA.

Si deduce a pubblica notizia per ogni effetto ecc., che l'eccellentissimo Tribunale civile e correzionale di Roma, 1ª sezione, con ordinanza del giorno 13 corrente giugno, in pendenza del giudizio d'inabilitazione, ha deputato curatore temporaneo alla signora contessa Clelia Cenci-Bolognetti, vedova Antici-Mattei in Santini, il signor avvocato Enrico Kambo, affinchè assuma l'amministrazione del di lei patrimonio, a termini e per gli effetti di legge.

AVV. DOMENICO DE PETRIS

3333 procuratore.

ESTRATTO DI ATTO
di nomina di rappresentanza.

(1ª *pubblicazione*)

Regnando Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Venezia, 1° giugno 1884.

Coll'istromento 27 maggio 1884, numeri 5777;587 di repertorio, a rogiti di me sottoscritto notaio, registrato in Venezia il 28 mese stesso, n. 1159, v. 28, Atti pubblici, col pagamento di lire 7 20, il Banco di Napoli ha concessa la rappresentanza del proprio Istituto alla Banca di Udine, coll'obbligo di eseguire il cambio dei biglietti di sua emissione con valuta metallica di corso legale durante ore quattro di ogni giorno non festivo valendosi di conseguenza del 2° capoverso dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, Serie 2ª.

In fede mi sottoscrivo e vi appongo il sigillo mio notarile.

Francesco dott. Chiurlotto fu Gio. Andrea, notaio, della provincia di Venezia, residente in Murano;

Visto legalizzo la firma del sig. Francesco dott. Chiurlotto, notaio, residente in Murano.

Dalla Presidenza del R. Tribunale civile e correzionale, Venezia 4 giugno 1884.

Il presidente Spada.

L. Gugerotti canc.

Presentata alla cancelleria del Regio Tribunale civile e correzionale di Udine, in sede di commercio, oggi sei giugno 1884, e trascritta ai nn. 21 reg. d'ordine, 10 trascrizioni e 2 del reg. Società.

3332 RAFFAELE CUSINI canc.

ATTO
di notificazione di sentenza.

Alla richiesta del barone comm. Andrea Francesco Podestà, senatore del Regno, nella sua qualità di sindaco del municipio di Genova, ivi residente, che per tutti gli effetti di legge fa elezione di domicilio presso e nello studio del procuratore Giuseppe Bacigalupi, sito in Genova, via San Bernardo, num. 33,

Io Gio. Battista Battilana, usciere addetto alla Corte d'appello di Genova, ivi residente, ho notificato per tutti gli effetti di legge ai signori Giuseppe Figoli - Marchese Guido Balbi Senarega, quale erede del marchese Francesco - Antonietta Scotti in Ricchini, erede di Giuseppe Bianchi - Marchese Benedetto Brignole fu Niccolò - Marchese Gaetano Pareto fu Agostino - Marchese Raffaele Garotti di Lodovico - Marchesa Clelia Durazzo, vedova del fu Domenico Serra - Gli eredi del fu Gian Carlo Serra, cioè Girolamo, Vincenzo, Domenico - Orso e Fiammetta in Doria - Marchese Ambrogio e Solferina in Spinola - Marchese Ugo e marchese Orso Serra fu Gerolamo - Marchese Maria Brignole Sale, vedova del duca Raffaele De Ferrari - Fratelli Nicolò e Giuseppe Saccone, eredi di Giuseppe Saccone - Marchese Rodolfo Pallavicini fu Ignazio - Giacomo, Raffaele e Luigi Cataldi fu barone Giuliano - Paola ed Alfonsina sorelle Raggi - Marchese Francesco Spinola - Signor presidente del Ricovero di mendicità, barone Alberto Raggieri - Marchese Alessandro Pallavicini fu Camillo, in persona del suo tutore - Viola Peirano moglie al marchese Gian Maria Cambiaso - Vittoria del Carretto di Balestrino - Marchese Giuseppe Maria Cattaneo fu Gio. Battista - Giacomo De Agostini e di lui sorella Enrichetta in Ghiglini - Edilio Raggio - Stuarda Adamoli di Timoteo nata Brown - Giuseppe ed Enrico fratelli Rossi fu Luigi - Melchiorre de Katt fu Cristoforo - Marchesa Antonietta Monticelli - Principe Vittorio Centurione fu Giulio - Marchesa Giulia Durazzo vedova del marchese Luigi Durazzo Grimaldi, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Cesare, Elena e Laura - Marchesa Teresa Spinola vedova del marchese Giacomo Filippo Durazzo - Francesco Lamba Doria fu Marco e di lui zio Leone - Marchese Ambrogio Doria - Lazzaro Patrono - Marchese Francesco Negrone - Marcello e Vincenzo fratelli Gropallo fu Luigi - Marchesa Teresa Pallavicini fu Ignazio, moglie al marchese Marcello Durazzo - Marchesa Silvia Antonietta Dejan fu Augusto, vedova del marchese Domenico De Mari - Giuseppe e Francesco fratelli Fabbiani, quali eredi di Tommasina Ghiglini vedova Fieschi - Tito e Ferdinando fratelli Pignono - Marchesa Vittoria Spinola, vedova del marchese Stefano Ludovico Pallavicini, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Domenico, Alessandro, Tobia, Camilla e Maria e Teresa, altra figlia del detto fu marchese Stefano Ludovico Pallavicini, e di lei marito marchese Maurizio Luserna di Rorat - Domenico Celesia - Marchesa Carolina Adorno, moglie al marchese Marcello Durazzo Bendinelli, e Viola, moglie al marchese Luigi Cattanei di Stefano - Antonio Buonguadagno - Marchesa Emilia Centurione, vedova del marchese Brancaleone Negrone, e Centurione principe Vittorio, quale rappresentante i loro figli minori Ambrogio, Giulio, Giovanni ed Antonietta - Marchese Desiderio Sartorio e di lui consorte Isabella marchesa Sartorio - Carlo Figoli - Cavaliere Angelo Chiotti, quale rappresentante la Lista civile di Sua Maestà il Re d'Italia - Rodolfo Muralt - Giuseppe Rocca - Pozzoni Filippo - Veronica Savignone, vedova del fu Alberto Spigno - Adelina Tilli, moglie a Giacomo Jutti - Benedetto e Giuseppe fratelli Piccardo fu Francesco - Angiolina Becchi vedova Oneto, e di lei figlio Giuseppe fu Francesco - Marchesa Maria Spinola, vedova di Bartolomeo Cataldi, tanto a nome proprio che quale tutrice dei minori suoi figli Giuseppe, Angioletto, Francesco, Margherita e Maria e Giulio Cataldi fu cav. Giuseppe - Marchese Stefano Spinola fu Luigi - Luigi Filippo Tavolara - Bartolomeo Parodi fu Giov. Battista - Comm. Giuseppe Balduino - Tommaso e G. B. fratelli De Ferrari fu Francesco - Antonio Rossi - Maurizio, Carlo e Luigi Dufour - Ernesto Rosazza - Nicoletta Oneto in Croce, e di lei eredi - Bartolomeo e Narciso fratelli Degola fu Luigi - Davide Ghio - G. B. e Giovanni fratelli Pittaluga fu Andrea - Francesco Fontana fu Agostino - Beuf Luigi - Luigi Lagorio fu Giovanni - Elena Massa, moglie di Enrico Scialero - Angelo Solari - Adolfo Erba fu Bernardo - Ingegnere Giovanni Battista Carpineto - De Brossard Maria Maddalena - Paola Carpineti in Cerruti - Clotilde Gardella in Ferraro - Tomaso Bolentini fu Antonio - Avvocato Antonio Lamerigo - Bartolomeo De Ferrari - Ludovico Borsotto e Adole Deschi vedova Borsotto - Borsotto Edoardo, Mario e Aurelio - Reverendo Contini, rettore del Collegio nazionale - Emanuele e Stefano Dapino fu Giacomo - Domenico Gatti - Marchese Carlo Pinna - Elettra Boasi in Verrani - Avv. cav. Antonio Corradi - Giuseppe Valle - Vinengo Giuseppe - Deputato Ambrogio Molfino - Teresa Agostina Bettini, moglie di Luigi Elena fu Gaetano - Luigi Centurini - Avv. Carlo Ferrari - Giuseppe Sartorio - Enrico, Amerigo e Andrea Costa - Luigia e Giovanna sorelle Celle fu Bartolomeo, quali eredi di Valente Celle - Eugenio Pretto - Giuseppe e Tomaso Ghiglione - Vinelli Domenico - Luigia Pitto, vedova Ghigliassa - G. B. Giuseppe, Valentino e Romano fratelli Grasso - Giuseppe, Luigi e Cesare fratelli Lanata fu Sebastiano - Luigi Barabino fu Francesco - Giacinto Ghilino - Antonio Montebruno - Giovanni Lertora fu Luigi - Teresa, Luigia, Carolina sorelle Lanfranco fu Luigi - Teresa Pontremoli - Francesco e Paolina Beretta - Eugenio, Attilio, Edoardo e Francesco fratelli Costa - Luigia Costa, moglie dell'avv. Filiberti - Maria Costa in Poggio - Giovanni Battista Bavastro, tutti proprietari di palchi del teatro Carlo Felice di Genova, che nella causa vertente fra esse parti nanti la Corte suprema sedente in Torino, emanò in data del ventuno aprile 1884, sentenza di annullamento di quella della Corte d'appello di Genova 20 luglio 1883, con rinvio delle parti nello stato in cui si trovavano prima di detta sentenza nanti la Corte di appello di Parma per un nuovo giudizio, a termini di diritto.

Genova, 10 giugno 1884.

3294 G. B. BATTILANA.

(*1ª pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI ANCONA.

Con ricorso presentato al sullodato R. Tribunale civile, in data 18 maggio corrente, dai signori Leopoldo Frezzini ed Ortelli Anna vedova Frezzini, nel nome anche dei figli minorenni, venne domandato lo svincolo della cauzione data dal defunto dott. Filippo Frezzini, notaio in Osimo, mancato ai vivi li 30 dicembre 1875.

Tanto si rende di pubblica ragione, a senso e per gli effetti dell'articolo 38 della legge sull'esercizio del notariato.

Ancona, 30 maggio 1884.

3335 ENEA COSTANTINI proc.

Prefettura della Provincia di Piacenza

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di sistemazione dell'arginatura superiore del 1º comprensorio del Po, dall'incastro della Coppalara al tratto già sistemato superiormente alla Chiavica dell'Isola, nel comune di Castel San Giovanni.

Nel giorno 27 giugno corrente, alle ore 11 meridiane, nell'ufficio di questa Prefettura, alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che sarà da lui delegato, e coll'assistenza dell'infrascritto segretario, si procederà ad asta pubblica col sistema della candela vergine per l'appalto dei lavori suddetti, che sono da eseguire giusta il progetto 30 aprile 1883 dell'ufficio del Genio civile governativo, e sotto le condizioni del capitolato speciale e generale facenti parte del progetto stesso.

L'asta seguirà a norma del regolamento di Contabilità generale dello Stato e sarà aperta sul prezzo di lire 57,930.

Le offerte in ribasso dovranno farsi in ragione decimale, ed esse non saranno minori dell'uno per cento.

I concorrenti dovranno depositare, in una delle Tesorerie provinciali, la somma di lire 3000 come cauzione provvisoria, e comprovare di avere ciò eseguito mediante produzione della relativa quietanza del tesoriere; avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva in danaro, in biglietti di Banca, od in titoli del Debito Pubblico al portatore, pari al decimo del prezzo di delibera.

Le opere tutte comprese nell'appalto saranno ultimate entro il termine di giorni 120 naturali e consecutivi a datare dal giorno della consegna.

In corso d'opera ed a misura del suo avanzamento saranno fatti pagamenti in acconto per rate di lire 10,000 cadauna, sotto deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta del decimo a senso dell'articolo 33 del capitolato generale. Le somme ritenute e l'ultima rata saranno pagate dopo l'approvazione del collaudo.

Il collaudo finale dei lavori avrà luogo entro un anno dalla data della loro ultimazione accertata con regolare verbale.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà col giorno 7 luglio 1884, alle ore 11 antimeridiane.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese d'asta e di contratto.

I capitolati speciale e generale sono ostensibili nella segreteria della Prefettura, nei giorni e nelle ore d'uffizio.

Piacenza, 10 giugno 1884.

3307 *Il Segretario incaricato:* G. D. FERRARI.

Intendenza di Finanza in Alessandria

Col presente avviso viene aperto il concorso per conferimento delle rivendite di 2ª categoria descritte nel seguente elenco, assegnate per le leve ai magazzini indicati a fianco di ognuna di esse e del presunto reddito lordo apparente dalla colonna apposita tracciata sull'elenco stesso.

N. progressivo	COMUNE ove la rivendita è posta	Centro, frazione o borgata	MAGAZZENO al quale fa le levate	Reddito annuo
1	Fabbrica Curone	Sologni	Tortona	168 »
2	Cerrina	Valle	Moncalvo	150 »
3	Costigliole d'Asti	Bionzo	Asti	130 »
4	Castellazzo Bormida	Centro	Alessandria	780 »
5	Terruggia	Centro	Casale	510 »
6	Ponzone	Toleto	Acqui	100 »
7	Asti	Mombarone	Asti	180 »
8	Mongiardino Ligure	Centro	Busalla	100 »
9	Sardigliano	Centro	Novi Ligure	200 »
10	Dusino	Centro	Chieri	210 »
11	Montiglio n. 1	Centro	Moncalvo	350 »

Le suddette rivendite saranno conferite ai sensi del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª) nonchè del R. decreto 18 novembre 1880.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate dal certificato di buona condotta, dalla fede di specchietto, dallo stato di famiglia e dai documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Alessandria, addì 20 marzo 1884.

3297 *L'Intendente:* MUFFONE.

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI MODENA

Avviso di incanto definitivo *per l'appalto del servizio di mantenimento della Casa penale di Modena.*

In seguito alla presentazione del ventesimo portata in tempo debito sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si avverte il pubblico che ad un'ora pom. del giorno di mercoledì 2 luglio p. v., sarà tenuto in questa Prefettura un nuovo e definitivo esperimento d'asta per l'appalto suddetto, alla presenza dell'ill.mo sig. prefetto della provincia o di un suo speciale delegato.

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali riportate qui in calce.

CONDIZIONI GENERALI.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni di cui alla parte I, titolo 2, della parte II, salvo le esclusioni portate dalle condizioni speciali infraindicate, ed alle tavole relative *M*, *O*, *P*, e parte II della tavola *R*, con le modificazioni risultanti dal regolamento 27 luglio 1873, n. 1511 (Serie 2ª).

2. L'appalto avrà principio al primo gennaio 1885, e terminerà il 31 dicembre 1889.

3. La quantità complessiva delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nel numero di 610,000.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 0 47,975 per ognuna delle giornate di presenza utili, importo risultante il ribasso ottenuto nel primo incanto, e da quello offerto nel termine dei fatali. L'asta sarà tenuta ad estinzione di candela vergine, e verrà osservato il disposto del titolo II, capo 3°, sez. 1ª, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, numero 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, la approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte di ribasso dovranno farsi sul prezzo indicato nel numero precedente.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture indicate nell'articolo 69 dei capitoli, nonchè quello di cui alla terza delle sottoindicate condizioni speciali, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il certificato comprovante il fatto deposito nella rispettiva Tesoreria provinciale della somma di lire 4000, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Non si accettano offerte per persona da dichiararo.

9. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, e qualora nessun concorrente si presentasse resterà definitivamente aggiudicato a chi nel termine dei fatali offrì il ribasso del ventesimo.

10. L'aggiudicatario definitivo dovrà, entro otto giorni dalla data del deliberamento, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma di lire 1400, od un capitale in contanti o biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito fatto per adire all'asta, il quale cederà *ipso jure* a beneficio della Amministrazione.

11. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni Speciali.

1. Per patto espresso saranno a carico dell'Amministrazione dello Stato, e non già dell'appaltatore, siccome prescrive il capitolato d'oneri:

a) Le mercedi ai detenuti addetti come spazzini, facchini, non adoperati per conto dell'Impresa, infermieri, barbieri, lumai, scrivanelli presso le infermerie, e le mercedi ai detenuti addetti al servizio della lavanderia e di pulizia dei locali, fermo per il resto a carico dell'Impresa le disposizioni contenute nell'articolo 105 del capitolato;

b) Le spese di stampati, gli oggetti di cancelleria ed i registri per gli uffici di Direzione e per le scuole dei condannati, a mente delle lettere *A*, *B*, *D* dell'articolo 117 del capitolato;

c) Gli obblighi relativi ai fabbricati ed agli infissi. Però restano a profitto dell'Amministrazione dello Stato le spazzature ed il ricavo delle vuotature degli acquai, delle latrine, delle fogne e loro condotti, di che nell'articolo 30 del capitolato;

d) La provvista, riparazione e manutenzione dei mobili e degli oggetti di vestiario e casermaggio, come pure i cambi e gli spurgamenti. Rimangono però a carico dell'Impresa i mezzi di cura, preservazione, igiene e la provvista dei vasi e dei pettini indicati ai nn. 14 e 25 della tavola *E* del detto capitolato. Rimane pure a carico dell'Impresa tutto ciò che è necessario per l'illuminazione e il riscaldamento, come altresì per la preparazione e distribuzione del vitto, eccettuati i cucchiai e le gamelle pei detenuti sani;

e) La cura, il trattamento e l'assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti stessi.

2. Per i locali ed infissi, i mobili e gli oggetti di vestiario e casermaggio, non seguirà alcuna consegna, essendo gli stessi, come si è accennato dianzi, esclusi dagli oneri dell'appaltatore, eccettuati quelli che sono consegnati all'appaltatore pel disimpegno dei servizi posti a suo carico, e pei quali rimane perciò all'appaltatore stesso l'obbligo della manutenzione.

3. Pel vitto che l'appaltatore deve somministrare giusta l'art. 107, lettera *C*, del capitolato, salve le modificazioni portate dalle tavole *A* e *B* annesse al regolamento 27 luglio 1873, n. 1511, alle guardie carcerarie governative addette allo stabilimento, non esclusi coloro che fossero in arresto, in sala di punizione, od in aspettazione di essere tradotti alle compagnie di disciplina, verrà corrisposto allo appaltatore stesso il compenso di una lira per giornata di presenza delle guardie medesime.

4. L'art. 7 del capitolato è modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare fino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'Impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

5. Nel caso di sostituzione, per ordine Ministeriale, dell'illuminazione a olio o petrolio con quella del gas, le spese d'impianto saranno a carico dell'Amministrazione, e si terrà conto della differenza in più od in meno tra l'olio ed il gas che lo sostituisce; lo stesso si farà in caso di addottamento di un sistema generale di caloriferi e ventilatori.

Dalla Prefettura di Modena, 12 giugno 1884.

3327 *Il Segretario*: G. CAVAZZUTI.

PREFETTURA DI COMO

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenuto il 10 corrente in questa Prefettura, conformemente all'avviso d'asta in data 25 maggio 1884 del Ministero dell'Interno, lo

Appalto del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie di questa provincia

venne deliberato in base alla diaria di centesimi 64 e decimillesimi 26, dietro l'ottenuto ribasso sul prezzo d'asta di centesimi 3 decimillesimi 54.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno venire accompagnate dal prescritto deposito di lire 4000, scade col mezzogiorno di giovedì 19 giugno 1884, come fu già avvertito col suddetto avviso.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente in questa Prefettura, e, ove più di una fosse presentata, sarà preferita la migliore, e, se uguali, quella rassegnata prima.

Como, 11 giugno 1884.

3328 *Il Segretario*: G. MORONI.

SOCIETA' ANONIMA CONCESSIONARIA per la Ferrovia MANTOVA-MODENA

Capitale interamente versato lire 8,000,000.

SEDE IN TORINO, *piazza San Carlo, 2*

Seconda convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di venerdì 27 giugno corrente, alle ore due pomeridiane, nel locale della Società.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio;
2. Bilancio esercizio 1883;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di sindaci e supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, a norma dell'articolo 20 dello statuto sociale, dovrà farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In **Torino**, presso la Banca di Torino,
Id., presso la sede della Banca Tiberina,
In **Roma**, presso la medesima Banca Tiberina.

Torino, 10 giugno 1884.

3317 L'AMMINISTRAZIONE.

Intendenza di Finanza in Forlì

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso in Sant'Arcangelo di Romagna.*

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Sant'Arcangelo di Romagna, nel circondario di Rimini, nella provincia di Forlì.

A tale effetto nel giorno di lunedì 30 del mese di giugno anno 1884, alle *ore 10 antimeridiane*, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza della finanze in Forlì, l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Cervia, ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Bologna.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Allo spaccio medesimo sono assegnate le rivendite esistenti nei seguenti comuni o nelle rispettive frazioni che ne formano la circoscrizione, cioè: Sant'Arcangelo e sue frazioni di Ciola Corniale, San Vito, Montalbano, Sant'Ermete; Borghi e frazione di San Giovanni in Galilea; Gatteo e frazione di Sant'Angelo; Poggio Berni e frazioni di Camerano e Trebbio; Rimini per la frazione di Santa Giustina; San Mauro; Savignano e frazione Fiumicino; Scorticata; Sogliano e sue frazioni di Montegelli e Montebello.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune / Macinato / Raffinato	Quintali 1893	equivalenti a	L. 101,317 50
	Pastorizio	» 2	id.	» 24 »
	In complesso	Quint. 1895	equivalenti a	L. 101,341 50

b) Pei tabacchi nazionali ed esteri, in quintali 205, chil. 50, pel complessivo importo di lire 140,100.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 3 30 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1 03 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 4787 30.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 3790, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 997 30, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 864 43, ammonterebbe in totale a lire 1861 73, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, e presso l'Intendenza di finanza in Forlì.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali pel valore di . . .	L. 3,000
In tabacchi pel valore di .	» 5,000
E quindi in totale di	L. 8,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, le loro offerte in iscritto alla Intendenza di finanza in Forlì.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000 a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Forlì, addì 9 giugno 1884.

3329 *L'Intendente:* E. BASSANO.

(3ª *pubblicazione*)

Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI — *Capitale versato L.* 3,300,000

Sedi in Roma, Milano, Venezia.

La sottoscritta Direzione ha l'onore d'invitare i P. T. signori azionisti ad intervenire personalmente, o mediante procuratore, al

Congresso generale che si terrà il dì 26 giugno p. v., alle ore 6 pomeridiane,

nell'ufficio della Compagnia in Trieste, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto della Direzione e presentazione dei bilanci per l'anno 1883;
2. Elezione del direttore gerente, in luogo del defunto signor cav. Alessandro de Daninos;
3. Elezione di un direttore, essendo cessate le funzioni del signor barone Paolo de Ralli;
4. Elezione di un revisore e di un revisore sostituto, essendo cessate le funzioni del signor G. Afendul e del signor conte Emilio Alberti de Poia.

I P. T. signori azionisti, che desiderano prender parte al Congresso generale, vengono invitati, a senso degli articoli 33 e 34 (*) dello statuto, a depositare i loro certificati interinali di azioni, al più tardi

fino al 16 giugno p. v.

in uno dei luoghi sotto indicati, cioè:

A **Trieste**, nell'ufficio della Compagnia;
» **Vienna**, presso l'Agenzia Generale (Weihburg-Gasse, n. 4);
» **Budapest**, id. (Waitzner-Gasse, n. 9);
» **Praga**, id. (Stadtpark N. C. 1600 II);
» **Graz**, id. (Hafner Platz, n. 2);
» **Roma**, id. (Via della Valle, n. 61);
» **Milano**, id. (Piazza Belgioioso, n. 2);
» **Venezia**, id. (Bocca di Piazza S. Marco);
» **Berlino**, presso i signori successori di Anhalt et Wagener.

Verso il deposito dei certificati interinali, descritti in ordine numerico in due conformi distinte (giusta il formulare somministrato dalla Compagnia), sull'una delle quali verrà espressa analoga ricevuta, si rilascierà il viglietto di ammissione al Congresso generale.

La procura di rappresentanza, stampata a tergo del viglietto di ammissione, non può essere impartita che ad altro azionista della Compagnia, e dev'essere sottoscritta dall'azionista mandante.

Trieste, li 23 maggio 1884.

La Direzione della Riunione Adriatica di Sicurtà.

(*) Art. 33 — Gli azionisti che intendono intervenire o farsi rappresentare ai congressi generali devono, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la radunanza, depositare i certificati interinali o le azioni, munite dei non scaduti *coupons*, presso la Direzione della Compagnia in Trieste o presso le persone che a tal effetto saranno state designate nell'invito di convocazione; essi riceveranno uno scontrino di deposito, il quale constaterà il loro diritto ad intervenire al Congresso, od a farvisi rappresentare mediante procura. La procura non può essere rilasciata che ad altro azionista.

Le donne possono farsi rappresentare da speciali procuratori; le persone che stanno sotto tutela o curatela, i corpi morali, dai loro rappresentanti legali o statutarj, quand'anche tutti questi non fossero azionisti della Compagnia.

Art. 34 — Sono autorizzati a votare soltanto quegli azionisti che possedono o rappresentano come procuratori almeno 5 azioni (rispettivamente 25 quinti), ed hanno in questo caso diritto ad un voto; 6 a 10 azioni danno diritto a due voti, e così di seguito ad un voto di più per ogni 5 azioni oltre alle 10.

Nessun azionista può riunire in sè più di 40 voti. 2939

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* | Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.